

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2021, n. 9

“Rifinanziamento a opera di Cassa Depositi e Prestiti dei mutui contratti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1**Rifinanziamento ad opera di Cassa Depositi e Prestiti dei mutui
contratti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze**

1. Allo scopo di attuare una gestione virtuosa del debito regionale, in termini di riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell’ente, ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), e a invarianza dello stock di debito regionale, la Giunta regionale è autorizzata a valutare le condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in relazione alla conversione dei mutui in ammortamento contratti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
2. Gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui CDP derivanti dal rifinanziamento di cui al comma 1 trovano imputazione sugli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023 alla missione 50, programma 1, titolo 1 per la quota interessi, e alla missione 50, programma 2, titolo 4 per la quota capitale, in corrispondenza degli stanziamenti già iscritti per far fronte alle rate dei mutui MEF in corso di ammortamento e oggetto di conversione. Per le annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
3. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, ad apportare in via amministrativa le conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia), da comunicare al Consiglio regionale entro 10 giorni dalla data di adozione. Il risparmio di spesa rinveniente dal rifinanziamento dei mutui di cui al comma 1 è utilizzato, in conformità all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali - Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), nell’esercizio finanziario 2021 per il finanziamento delle attività di supporto all’attuazione del piano vaccinale e per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-2019. Per gli esercizi successivi al 2021 i risparmi sono destinati a spesa di investimento.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 MAG. 2021

MICHELE EMILIANO